



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Claudia Filippelli, Gaia Naccarato, Ilaria Bruno Bossio, Mario Pedatella, Francesca Morelli, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani n. 110;

contro

Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria in via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

di Paolo Carbone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
riguardo al ricorso principale:

- del decreto del direttore generale n. 902 del 25.07.2019 dell'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro;
- del regolamento di ateneo dell'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro di trasferimento da altre università, approvato con D.R. n. 874 del 23.07.2019;
- del D.R. n. 874/2019, non noto ai ricorrenti;
- del decreto del direttore generale n. 968 del 7.08.2019, contenente modifiche ed integrazioni al D.D.G. n. 902 del 25.07.2019;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, riguardo ai motivi aggiunti:

- dell'elenco "*Pubblicazione richieste di trasferimento da stesso corso di studio da Atenei italiani o comunitari al CdLM in Medicina e Chirurgia A.A. 2019/2020 - Bando n. 39*", pubblicato sul sito web dell'Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro il 25.10.2019;
- dell'elenco "*Pubblicazione richieste di trasferimento da stesso corso di Laurea da Ateneo extra UE per iscrizione ad anni successivi a Medicina e Chirurgia A.A. 2019/2020 - Bando n. 46*", pubblicato sul sito web dell'Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro il 25.10.2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- gli esponenti, cittadini italiani, sono iscritti al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio", con sede in Tirana, Albania, ed hanno interesse a trasferirsi presso l'Università *Magna Graecia* di Catanzaro;

- con ricorso, integrato da motivi aggiunti, agiscono per l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe meglio indicati, lamentando l'illegittimità della determinazione adottata dalla resistente Università di differenziare le modalità di trasferimento degli studenti provenienti da atenei comunitari ed extracomunitari, prevedendo delle soglie minime di c.f.u. solo per i secondi;

Rilevato che:

- il ricorso per motivi aggiunti è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad un controinteressato;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente e per come dalla stessa richiesto, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate, che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito *web* della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento,

con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto inoltre che:

- sulla scorta di una delibazione sommaria, propria del giudizio cautelare, le domande di sospensione degli avversati provvedimenti vanno disattese, poiché non assistite dal requisito del *fumus boni iuris*;
- la scelta di prevedere requisiti maggiormente restrittivi per il trasferimento di studenti provenienti da atenei extracomunitari, nella specie albanese, è invero espressione non irragionevole né discriminatoria dell'ampia discrezionalità tecnica di cui gode in materia la resistente p.a. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3757), il cui esercizio involge la valutazione delle carriere degli studenti in relazione agli atenei di provenienza e non alla loro nazionalità, non risultando illogico che le condizioni di assenso per il trasferimento siano più stringenti per gli studenti di Università straniere collocate al di fuori del contesto eurounitario;
- le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito:

- dispone, a carico dei ricorrenti, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019
con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO NEL FASCICOLO
INFORMATICO DI CUI AL GIUDIZIO N.
1504/2019 REG. RIC. TAR CALABRIA
CATANZARO.-

COSENZA, 25.11.2019

AVV. GIUSEPPE CARRATELLI